

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività ricettive sono classificate come segue:

a. in relazione al numero dei posti letto p:

PA: $25 < p \leq 50$;
PB: $50 < p \leq 100$;
PC: $100 < p \leq 500$;
PD: $500 < p \leq 1000$;
PE: $p > 1000$.

b. in relazione alla massima quota dei piani h:

HA: $h \leq 12$ m;
HB: 12 m $< h \leq 24$ m;
HC: 24 m $< h \leq 32$ m;
HD: 32 m $< h \leq 54$ m;
HE: $h > 54$ m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

TA: spazi riservati, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e conosce l'edificio (spazi ad uso del personale);
TB: spazi comuni, aree in cui la maggior parte degli occupanti è in stato di veglia e non conosce l'edificio;
TC: spazi di riposo, aree in cui la maggior parte degli occupanti può essere addormentata;
TM: depositi o archivi di superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico $q_f > 600$ MJ/m²;
TO: locali con affollamento > 100 persone;
TK: locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200$ MJ/m²;
TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
TZ: altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK e TZ quali lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.